



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 21/05/2020

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento anticipatamente estinti, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in relazione al contratto contro cessione del quinto n. \*\*\*192, stipulato in data 14/11/2011 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo del 21/01/2016, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.364,36 per commissioni e oneri assicurativi;
- in relazione al contratto con delegazione di pagamento n. \*\*\*818, stipulato in data 21/11/2011 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo del 20/02/2019, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 905,36 per commissioni e oneri assicurativi;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nei reclami, richiamati *interamente* nei ricorsi, chiedeva altresì la corresponsione di € 500,00 (per ciascun contratto) per spese di lite.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, previa richiesta di riunione dei ricorsi, si oppone alle pretese del cliente, eccependo, con riferimento ad entrambi i contratti:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/9/19 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, *in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*”, sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenze nn. 2391/20 e 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, riferibili ad una formale attività di pre-analisi e valutazione del merito creditizio;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- quanto ai premi rischio vita, l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa di € 519,18 per il contratto n. \*\*\*192 e di € 88,74 per il contratto n. \*\*\*818 (fa riserva di produrre idonea documentazione a supporto); eccepisce, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva e la rimborsabilità dei premi secondo i criteri contenuti nelle CGA, consegnate al cliente prima di sottoscrivere la proposta di assicurazione;
- di aver sostenuto gli oneri relativi alle polizze rischio impiego, appartenenti al ramo 14 "credito".

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare i ricorsi; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e di premio assicurativo.

Con note del 20/04/20, il ricorrente ha comunicato di *“non ritenere necessaria la replica [...] non essendo presenti nuove peculiarità da rilevare”*.



## DIRITTO

Il Collegio dispone, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, con riferimento al contratto n. \*\*\* 192, il Collegio accerta la natura *recurring* delle "commissioni di gestione" e delle "commissioni di attivazione", in ragione dell'opacità delle relative clausole contrattuali, che contemplano anche attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio lineare, poiché il contratto non reca alcun rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento. Hanno, parimenti, natura *recurring* gli oneri assicurativi, in quanto riferibili all'intero svolgimento del rapporto. Il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio lineare, poiché il contratto rinvia alle condizioni di polizza, ma non risulta in atti il modulo di adesione alla polizza e, dunque, la presa visione e consegna delle CGA sottoscritta dal cliente; inoltre, il fascicolo informativo versato in atti dall'intermediario riporta una data di aggiornamento (30/10/2013) successiva a quella di sottoscrizione del contratto (14.11.2011). L'intermediario dichiara che la compagnia assicurativa ha rimborsato € 519,18, con riserva di esibire documentazione al riguardo. Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall'intermediario, avente natura vincolante.

Hanno, per contro, natura *up front* le spese di istruttoria e i costi di intermediazione, in quanto remunerativi di attività preliminari alla concessione del finanziamento.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

### Contratto n. \*\*\*192

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,30%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 233,33 ○	€ 145,20 ●	○	○	€ 145,20
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.323,00	€ 771,75 ●	€ 480,25 ○	○	○	€ 771,75
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.504,60	€ 877,68 ●	€ 546,17 ○	○	€ 581,51	€ 296,17
○	costi di intermediazione (up front)	€ 945,00	€ 551,25 ○	€ 343,04 ●	○	○	€ 343,04
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 877,48	€ 511,86 ●	€ 318,53 ○	○	€ 519,18	-€ 7,32
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.548,84
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto riguarda il rapporto di finanziamento di cui al contratto n. \*\*\*818, il Collegio accerta la natura *recurring* delle “commissioni di gestione” e delle “commissioni di attivazione”, in ragione dell’opacità delle relative clausole contrattuali, che contengono anche attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio lineare, poiché il contratto non reca alcun rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento.

Hanno, parimenti, natura *recurring* gli oneri assicurativi, in quanto riferibili all’intero svolgimento del rapporto. Il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio lineare, poiché il contratto rinvia alle condizioni di polizza, ma non risulta in atti il modulo di adesione alla polizza e, dunque, la presa visione e consegna delle CGA sottoscritta dal cliente; inoltre, il fascicolo informativo versato in atti dall’intermediario riporta una data di aggiornamento (30/10/2013) successiva a quella di sottoscrizione del contratto (21.11.2011). L’intermediario dichiara che la compagnia assicurativa ha rimborsato € 88,74, che lo stesso ricorrente detrae dalle proprie richieste, in tal modo confermando l’avvenuto rimborso.

Hanno, per contro, natura *up front* le spese di istruttoria e i costi di intermediazione, in quanto remunerativi di attività preliminari alla concessione del finanziamento.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

### Contratto n. \*\*\*818

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	87
rate residue	33

TAN ▶	4,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	27,50%
- in proporzione alla quota	8,57%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria ( <i>up front</i> )	€ 400,00	€ 110,00	€ 34,28			€ 34,28
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione ( <i>recurring</i> )	€ 1.264,20	€ 347,66	€ 108,33			€ 347,66
<input type="radio"/>	commissioni di gestione ( <i>recurring</i> )	€ 1.886,77	€ 518,86	€ 161,69		€ 337,96	€ 180,90
<input type="radio"/>	costi di intermediazione ( <i>up front</i> )	€ 1.444,80	€ 397,32	€ 123,81			€ 123,81
<input type="radio"/>	oneri assicurativi ( <i>recurring</i> )	€ 520,13	€ 143,04	€ 44,57		€ 88,74	€ 54,30
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 184,82	-€ 184,82

tot rimborsi ancora dovuti	€ 556,13
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

### P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.104,97, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS